

**CAMERA PENALE DI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO**



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA
CORTE DI APPELLO DI MESSINA**

**AL SIG. PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**AL SIG. PRESIDENTE DELLA SEZIONE PENALE
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**AL SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.**

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI BARCELLONA P.G.**

**AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
DI BARCELLONA P.G.**

**OGGETTO: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati *ex lege* 146/1990
come modificata dalla legge 83/2000 per i giorni 29 – 30 e 31 marzo 2021.**

La Camera Penale di Barcellona P.G., in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Giunta dell'UCPI in data 12 marzo 2021,

IN OSSEQUIO

alla predetta delibera dell'organo rappresentativo nazionale e nel rispetto delle norme di legge, nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al *Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC che – ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 2018 e delle relative procedure - è stato valutato come*

CAMERA PENALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

idoneo e dunque operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000,

COMUNICA

ai sensi dell'Articolo 2 del detto Codice che

- a)** l'astensione dalle attività giudiziarie ha la durata di 3 giorni e si terrà il 29 – 30 e 31 marzo 2021;
- b)** la specifica motivazione della astensione, è desumibile dalla allegata delibera della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane del 12 marzo 2021;
- c)** è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro, dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Unione delle Camere Penali Italiane www.camerepenali.it, nonché sul sito Internet della Camera Penale di Barcellona P.G. www.camerapenalebarcellonapg.it, mediante comunicazione agli organi di stampa, nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari (manifesti; volantini *etc.*);
- d)** la predetta astensione viene comunicata nei termini prescritti alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;
- e)** tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;
- f)** l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2, comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000;
- g)** sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV del Codice di Autoregolamentazione predetto.

Barcellona P.G. 12 Marzo 2021

Il Presidente
Avv. Giuseppe Tortora



GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
Delibera del 12 marzo 2021

La macchina del processo penale versa in una condizione drammatica. I meccanismi processuali sono farraginosi e spesso privi di logica sistematica a causa delle tante riforme emergenziali che nei decenni sono intervenute sempre per restringere le garanzie, così togliendo effettività al rito accusatorio.

Alla crisi di sistema si aggiunge oggi la drammaticità della pandemia con tutte le difficoltà che la accompagnano: strutture sovente fatiscenti, personale di cancelleria in smart working, generale inadeguatezza dei provvedimenti assunti per l'operatività dei singoli uffici giudiziari.

La Magistratura italiana sta attraversando una grave crisi di autorevolezza e si sta rivelando incapace di affrontare i veri nodi che sottendono alla "vicenda Palamara". L'Associazione Nazionale Magistrati appare più interessata a mostrare come il problema si riduca alle "mele marce" anziché a elaborare una seria riflessione sul sistema di potere costruito negli ultimi vent'anni, che ha trasformato i meccanismi di indipendenza del governo della Magistratura in autoreferenzialità correntizie.

La politica è messa all'angolo: impegnata nella ristrutturazione e nel riposizionamento dei suoi gruppi dirigenti, non pare avere, al momento, intelligibili progetti di modifica della prescrizione né dei meccanismi capaci di incidere sui tempi del processo né dell'ordinamento giudiziario.

La Ministra della Giustizia ha fatto della riservatezza, ma anche della non interlocuzione il tratto distintivo dei suoi primi trenta giorni. L'Unione ribadisce la propria disponibilità al confronto in ogni sede politica sui temi della giustizia penale, ma sottolinea anche come da tale confronto nessun progetto di riforma possa prescindere.

L'emergenza emblematica è il cd. "portale del penale". È evidente e da tutti condiviso che nel tempo l'attività tecnica della difesa penale si potrà e dovrà appoggiare a tutte le possibili forme di digitalizzazione: depositi via pec, accreditamento e accesso ai portali anche per la consultazione



dei fascicoli processuali, facilitazioni delle interlocuzioni con Pubblici Ministeri e Giudici, notifiche e così via.

Ma questa non è certo la situazione dell'oggi.

Il portale ufficializzato è solo quello delle Procure della Repubblica. Il sistema nasce già obsoleto, ma soprattutto presenta continui guasti e inconvenienti tecnici, che ne impediscono il funzionamento: i difensori non possono accreditarsi e ciò mette a repentaglio il rispetto dei termini processuali, i Pubblici Ministeri non hanno tempestiva contezza delle iniziative della difesa. Il deposito nel portale non è corredato da idonea certificazione comprovante l'esito positivo delle operazioni. Spesso, intervenuto il deposito della nomina, è comunque impossibile accedere al fascicolo.

L'Avvocatura, al tavolo delle consultazioni al tempo del precedente Ministro, aveva proposto una soluzione ragionevole quale la previsione di un regime che consentisse anche di ricorrere al deposito nelle forme tradizionali fino al raggiungimento della completa efficienza del sistema in tutto il territorio nazionale.

Con la legge n. 176 del 18 dicembre 2020, che ha convertito il decreto cd. "Ristori", si è mantenuta – senza che nessuna forza politica ciò rivendicasse – la modalità esclusiva di deposito tramite portale degli atti difensivi, così impedendo ogni forma residuale di deposito cartaceo e trasformando l'avvio delle forme del processo telematico in un inammissibile detrimento dei diritti della difesa.

Il successivo decreto 13.1.2021 del Ministro della Giustizia ha addirittura esteso tale esclusiva modalità al deposito della querela, degli atti di opposizione alla richiesta di archiviazione e dell'atto di nomina.

Peraltro, gli interventi limitativi delle prerogative dei difensori, introdotti con atti privi di forza di legge, sono continuati anche con le note del Direttore del D.G.S.I.A. che, con i provvedimenti del 5.2.2021 e del 24.2.2021 ha imposto il deposito del cd. "atto abilitante", dunque onerando il difensore di un ulteriore incombenza non previsto dalla legge.



Tale oggettiva situazione dovrebbe concludersi il 30 aprile 2021, termine ultimo per le misure di emergenza di contrasto alla pandemia, ma inequivocabili sono gli annunci di provvedimenti di proroga di tutte tali misure.

Nessun impegno concreto è seguito da parte delle forze politiche che sostengono l'attuale Governo alle iniziative dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che in queste settimane ha più volte denunciato le continue disfunzioni ed i malfunzionamenti dei portali.

I singoli difensori nei diversi procedimenti e le Camere penali territoriali hanno assunto iniziative di protesta e segnalato ai capi degli Uffici di procura la impossibilità pratica di esercitare le prerogative collegate alla fase procedimentale.

Inaccettabili le prese di posizione dei Procuratori, che hanno agito a macchia di leopardo: in alcuni casi si è negata l'esistenza del problema, in altri si è attribuito il cattivo funzionamento del meccanismo alla incapacità tecnica degli avvocati. In alcune sedi si è giunti ad autorizzare anche le forme di deposito tradizionale, salvo paventare il concreto rischio di future declaratorie di inammissibilità.

L'impossibilità di accedere anche alle modalità tradizionali di deposito e accesso ai fascicoli, in presenza di un evidente malfunzionamento dei portali, sta determinando una grave lesione dei diritti dei cittadini sottoposti a procedimento penale e delle persone offese che non vedono garantita la loro rappresentanza e la loro difesa tecnica.

Preso atto della perdurante mancanza di una iniziativa diretta del Governo che consenta di realizzare da subito il doppio regime, la Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane

proclama

secondo le vigenti regole di autoregolamentazione - e nel rispetto delle pronunce della Corte Costituzionale ed in attesa di una certa e più consolidata loro interpretazione con esclusione dei processi contro imputati detenuti in custodia cautelare - **l'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 29, 30, 31 marzo 2021;**

invita



tutte le Camere penali territoriali a partecipare, con le modalità telematiche che saranno individuate, alla giornata di protesta nazionale del 29 marzo 2021;

dispone

la trasmissione della presente delibera al Presidente della Repubblica, ai Presidenti della Camera e del Senato, al Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Ministra della Giustizia, ai Capi degli Uffici giudiziari.

Roma, 12 marzo 2021

Il Segretario
Avv. Eriberto Rosso

Il Presidente
Avv. Gian Domenico Caiazza